



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 97 del 10-09-2018

OGGETTO:

Approvazione fabbisogno personale anni 2018 - 2020 e piano triennale delle assunzioni 2018 - 2020.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di settembre alle ore 13:00 in San Giovanni Gemini, nel palazzo comunale la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

PANEPINTO CARMELO	SINDACO	P
LUPO BIAGIO	ASSESSORE	P
BARBASSO CALOGERO	ASSESSORE	A
PELLITTERI ANTONIO	ASSESSORE	P
RUSSOTTO FRANCESCA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, invita i membri della Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, precisando che sulla predetta proposta sono stati resi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 i seguenti pareri.

Si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

COLLETTO ANTONINO

Si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile dei Serv. Finanziari

COLLETTO ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta e ritenuta meritevole di approvazione, ad unanimità

ADOTTA

In relazione alla stessa la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Approvazione fabbisogno personale anni 2018 - 2020 e piano triennale delle assunzioni 2018 - 2020.

PREMESSO che il Comune di San Giovanni Gemini con l'atto G.M. n. 117/2015 del 24-11-2015 approvava la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017;

CHE in esecuzione del predetto atto veniva avviato il programma di stabilizzazione del personale precario del Comune in favore di n. 34 soggetti contrattualizzati ai sensi della L.R. n. 16/2016 con contratto di diritto privato, e a conclusione della procedura concorsuale, si assumevano con contratto a tempo indeterminato part time a 24 ore n. quattro dipendenti, di cui n.2 con la categoria A – Operatore polifunzionale - e n.2 con la categoria B3 – Collaboratore polifunzionale e/o Ausiliario del traffico, i quali hanno assunto servizio dal 28-12-2015;

CHE pertanto la platea dei soggetti contrattualizzati dal Comune, si riduceva a 30 soggetti di Categoria C;

CHE a seguito del decesso in data 04-07-2016 del dipendente Rizzico Luigi, nato il 13-01-1971 e delle dimissioni a far data dal 31-08-2016 del dipendente Panepinto Salvatore, nato il 05-06-1965, la platea dei soggetti contrattualizzati dal Comune ex L.R. n. 16/2006 si è ridotta a 28 unità;

CHE quattro dei predetti trenta soggetti, rivendicando il diritto alla riconversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro attualmente in essere, non partecipavano alla predetta procedura concorsuale e altresì hanno instaurato una vertenza avverso il Comune, che conseguentemente si è costituito in giudizio, di cui agli atti G.M. n. 79, 80, 81 e 82 del 10-07-2015;

CHE per la stabilizzazione delle unità predette venivano spese le risorse assunzionali dell'anno 2014, ossia relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2010-2013, e che nella quantificazione di dette risorse si osservavano le percentuali richieste dalla normativa, di cui all'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014;

CHE con la predetta programmazione relativa al triennio 2015-2017, le risorse assunzionali dell'anno 2015 (60% spesa cessazioni 2014) pari a euro 67.019,51 e le risorse dell'anno 2016 (80% spesa cessazioni 2015) pari a euro 23.374,25, venivano congelate, in quanto destinate alle assunzioni dei vincitori di concorsi conclusi nell'anno 2014 e/o al personale in disponibilità proveniente dalle province, come previsto dagli artt. 424 e 425 della legge n.190/2014;

CHE con la predetta programmazione le risorse assunzionali dell'anno 2017 (80% spesa cessazioni 2016 e ulteriore riduzione del 50%) pari a euro 68.530,10 venivano destinate alla stabilizzazione di altre tre unità di personale precario di Cat.B3 – Collaboratore polifunzionale e/o Ausiliario del traffico;

CHE il predetto programma di fabbisogno del personale dovrà essere adeguato alle nuove percentuali di turn over stabilite dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) e in particolare dall'art.1 comma 228, il quale - in contrasto con le previsioni del D.L. n.90/2014 che all'articolo 3 – comma 5 - aveva stabilito dal 2016 l'ampliamento del turn over dei comuni all'80% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente, per arrivare al 100% dal 2018 - ha previsto che “ Le amministrazioni di cui all'art.2 -comma 5- del decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazione dalla legge 114/2014 e ss.mm., possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale

degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

CHE inoltre ai sensi dell'art.27 -comma 2 - della L.R. n. 3/2016 entro il 30 giugno 2016 e successive modificazioni questo Comune è tenuto ad approvare il programma triennale delle assunzioni, di cui all'art.30 – comma 1 – della L.R. n.5/2014, effettuabili in ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art.27, in cui si dispone che “... gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2018 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n.101/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013 e s.m.ii., con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo, di cui al comma 7 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014 per il 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017 la decurtazione è effettuata per il 100% della risorsa assunzionale non utilizzata;

PRECISATO che sono stati modificati i commi 2 e 3 dell'art.27 della L.R. n.3/2016, sicchè il termine del 30 giugno 2016 è stato posticipato al 31 dicembre 2018;

CHE il Comune intende proseguire nel programma di stabilizzazione del proprio personale precario;

VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 sub allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, contenente direttive attuative dell'articolo 30 della legge di stabilità regionale n.5/2014;

CHE le risorse regionali aggiuntive - derivanti dal fondo istituito ai sensi dell'art.30 -comma 7- L.R. 5/2014 per compensare eventuali squilibri di bilancio intervenuti per effetto del comma 6 del medesimo art.30 -, che saranno erogate dalla Regione siciliana fino al 2018, potranno essere utilizzate fino alla concorrenza della spesa necessaria a coprire il costo della stabilizzazione;

VISTA in tal senso la predetta circolare della Regione siciliana prot. n. 5500/US1/2014 del 03-02-2014 dell'Assessorato reg.le FamigliaLavoro, sopra citata, che, nel ribadire che la possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa, sottolinea altresì che la proroga avviene alle medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di instaurazione dei rapporti di lavoro;

DATO ATTO

- che con riferimento agli obblighi assuntivi di cui alla legge n. 68/99, l'Assessorato reg.le della Famiglia etc. - Dipartimento reg.le Lavoro- Servizio X Centro per l'Impiego di Agrigento con nota prot.9303 del 08-04-2013 ha comunicato a questo Ente l'obbligo di assumere n. 4 unità di personale disabile e n. 1 unità da computare nella quota di riserva di cui all'art.18 della legge n.68/99;

- che il Comune ha riscontrato tale nota con altra nota prot. n. 5574 del 30-04-2013 rivendicando la possibilità di non computare nella base di computo la platea di soggetti già LSU e successivamente stabilizzati dal Comune a tempo indeterminato;

- che a tutt'oggi l'U.P.L.M.O. predetto non ha riscontrato in alcun senso la nota interlocutoria sopra citata;
- che in ogni caso nella platea del personale contrattualizzato del Comune destinatario di procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato sono presenti soggetti in possesso di disabilità nelle percentuali di legge regolarmente certificata (art.1 legge 68/99);

CHE tali soggetti con note prot. n. ...15186/2015..., n...15161/2015.... e n.15261/2015..... hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate da questo Comune nelle qualifiche per l'accesso alle quali è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo e hanno allegato il certificato di disabilità;

CHE gli stessi soggetti potranno, se del caso, essere computati per la copertura della percentuale nella quota d'obbligo di cui all'art.3 della medesima legge (parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 6343/2012) ;

CONSIDERATO che a tal fine è già stata stabilizzata un'unità lavorativa avente le caratteristiche richiamate dalla norma giusta determina del Segretario n. 367 del 29/12/2017;

CHE le medesime assunzioni sono sottratte ai vincoli assunzionali di limitazione della spesa del personale (parere DFP n. 46078/2010 e Corte dei Conti Sicilia - delib. n. 66/2012 - e, da ultimo, l'art. 3 comma 6 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 che recita “ *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo*);

RILEVATO che, ai fini della programmazione annuale e pluriennale, alla luce delle modifiche legislative intervenute con l'art.3 commi 5 e sgg. del D.L.90/2014 convertito in legge 114/2014, che hanno ridefinito il regime del *turn over* degli anni dal 2014 al 2018 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno e abrogato l'art.76 -comma 7 -D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ossia le disposizioni che impedivano di procedere ad assunzioni in caso di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti superiore al 50%, si può predisporre un piano che prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni ;

CHE il Comune, nel pianificare e programmare le risorse umane in funzione degli obiettivi perseguiti, intende definire il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 anche in considerazione delle procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. n. 24/2010 in favore del proprio personale contrattualizzato extra dotazione di cui alla L.R. n. 16/2006, il cui contributo lavorativo consente all'ente di potere svolgere le proprie attività ordinarie a fronte dei sempre più numerosi adempimenti degli Enti Locali ed è quindi funzionalmente necessario;

VISTO il D.L. 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP – n. 5/2013 del 21-11-2013 che detta indirizzi applicativi della succitata legge n. 125/2013;

VISTA la L.R. n.5/2014 che nel recepire il D.L. n.101/2013, sopra richiamato, all'art.30-comma 3- stabilisce tra l'altro che “ in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e ss.mm.ii. dell'art.4 del D.L. n.101/2013, convertito dalla legge n.125/2013, i contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art.2 comma 1 del D.Lgs. n.81/2000 e di cui all'art.3 del d. Lgs. n.280/97, come recepiti dall'art.4 L.R. n.24/2000, possono essere prorogati fino al 31-12-2016 con decorrenza 01-01-2014”;

VISTO l'art.1 - comma 426 - della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha disposto che " in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art.4 -commi 6,8,e 9 del D.L. n.10172013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018 ...omissis ";

VISTO l'atto G.M. n.116 del 24/11/2015 con il quale è stato modificato e integrato in autotutela l'atto G.M. n.28 del 26-03-2014 con il quale il Comune aveva confermato senza soluzione di continuità con decorrenza 01-01-2014 e fino al 31-12-2016 i rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale in cui sono impegnati n. 34 soggetti ex articolisti di cui alla L.R. n. 85/95, già stabilizzati mediante contratto di diritto privato quinquennale ex L.R. n. 16/2006;

VISTA la dotazione organica come rideterminata con atto G.M. n. 54 del 31/7/2017;

VISTA la deliberazione G.M. n. 113 del 19-10-2016;

RITENUTO di predisporre per gli anni 2018, 2019 e 2020 un piano del fabbisogno delle assunzioni che preveda per gli anni 2018 e 2019 il prosieguo del processo di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale contrattualizzato in servizio presso il Comune;

DATO atto che la speciale normativa sulla ricollocazione del personale soprannumerario provinciale , di cui agli artt.424 e 425 della legge n.190/2014, predetto, trova applicazione anche in Sicilia (deliberazione n.119/2015/PAR Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana);

CHE ad oggi il processo di ricollocazione del personale soprannumerario predetto non ha avuto in Sicilia concreto avvio;

ATTESO che le procedure di assunzione verranno attivate nel triennio di riferimento programmando per l'anno 2018 il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 del TUEL e di proseguire il percorso di stabilizzazione intrapreso;

CHE, in rapporto alla validità triennale delle graduatorie concorsuali, di cui 35 -comma 5 ter- del D.lgs. n. 165/2001, la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario da attuarsi negli anni 2017 e 2018 può fare riferimento alla procedura selettiva pubblica, avviata e conclusa nell'anno 2015, precisando che alle assunzioni, in quanto subordinate alla disponibilità dei posti che si renderanno vacanti negli anni 2016 e 2017 ossia quelli precedenti il 2017 e 2018, si provvederà mediante scorrimento delle graduatorie dei soggetti vincitori utilmente collocati nella stessa, di cui al bando di selezione emanato con determina del Segretario comunale n.334/2014, come modificato e integrato per effetto dell'atto G.M. n.116 del 21/11/2015 e all'approvazione delle relative graduatorie definitive, di cui alla determina del Segretario comunale n. 271/2015;

DATO pertanto atto che esistono presso il Comune graduatorie vigenti - ad oggi e fino a dicembre 2018 - di soggetti collocati in graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le qualifiche A -Operatore polifunzionale - e B3 - Collaboratore polifunzionale e/o Ausiliario del traffico;

PRESO atto

- che in conformità alle direttive impartite con nota prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, è stato predisposto l'elenco unico regionale comprendente i soggetti che hanno presentato la prescritta autocertificazione;

- che nell'elenco regionale sono stati inseriti tanto coloro che hanno instaurato nel tempo contratti di lavoro quanto coloro i quali sono stati utilizzati fino al 31-12-2013 in attività socialmente utili in possesso dei requisiti previsti;

CONSIDERATO che la procedura di stabilizzazione si attuerà mediante assunzione a tempo indeterminato dei soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4 – comma 8 – del D.L. n.101/2013, così come disciplinato dall'art.30 -commi 1 e 2 – della L.R. n. 5/2014, con il ricorso - trattandosi di categoria B - alla procedura ex art.16 legge 56/87 che nella regione siciliana si applica con le modalità e i criteri di cui all'art.49 L.R. 15/2004, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese del personale;

CHE la spesa da destinare alle stabilizzazioni è pari al 50% del budget assunzionale ai sensi di quanto previsto dal DL 101/2013, a cui rimanda l'art.27 della L.R. n.3/2016(legge di stabilità regionale per l'anno 2016), sopra citata;

PRECISATO, a tal proposito, che occorre comunque un chiarimento definitivo sull'obbligo di utilizzare, anziché il 100% della capacità assunzionale dell'ente, il 50% delle stesse risorse, stante che ai sensi della circolare esplicativa della Regione siciliana – Assessorato regionale della Famiglia etc – prot. n. 5500/US1/2014 del 03-02-2014, predetta, la tipologia di reclutamento che richiede come requisito di accesso dall'esterno il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico, viene assunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art.36 – comma 5 bis – del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria; mentre per la copertura dei posti il cui titolo di accesso sia superiore alla scuola dell'obbligo, non si può destinare al reclutamento speciale una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria, stante che la rimanente quota va destinata all'accesso dall'esterno;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione G.M. n. 113/2001, come successivamente modificata con atti G.M. n.25/2003,113/2006, C.S. n.7/2008, 8/2008, 36/2008, G.M. n. 58/2012 e G.M. n.98/2014;

VISTA la certificazione del Dirigente dell'Area finanziaria, allegata al presente atto;

Subordinare la validità del presente atto all'acquisizione del parere da parte dell'organo di revisione con la quale si certifica la coerenza della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.19-comma 8- della legge n. 448/2001 e il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art.3 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014;

DATO ATTO che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 (che aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e dell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, il presente documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale è stato elaborato su proposta dei competenti dirigenti, cui è affidato il compito di proporre le risorse e di individuare i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di seguito richiamate, non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- non hanno adottato l'atto ricognitivo (da adottare anche se negativo) degli eventuali esuberi prescritto dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) di modifica dell'art. 33 del D. Lgs.165/2001;

- non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006).

ATTESO che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, sono tenute al rispetto dell'art.30 - comma 2 bis – del D.Lgs 165/2001 e dell'art.34 bis del citato D. Lgs 30/3/2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16/1/2003;

CHE con atto G.M. n. 11 del 26-01-2018 è stato approvato il piano delle performance per il triennio 2018-2020;

VISTE

- la circolare DFP n. 5 del 21-11-2013, la quale al punto 3.5 precisa che “ prima di avviare procedure di reclutamento, tanto ordinario quanto speciale (sia a regime sia transitorio) e prima delle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, sono obbligatori gli adempimenti previsti dall'art.34 bis del D.Lgs. 165/2001.....Gli adempimenti previsti dall'art.30 dello stesso D.lgs. n.165/2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario”;

- la circolare dell'Assessorato reg.le FamigliaLavoro prot. n. 5500/US1/2014 del 03-02-2014, la quale precisa che la tipologia di reclutamento ex art.16 legge n. 56/87 (che nella regione siciliana si applica con le modalità di cui all'art.49 della l.R. n. 15/2004), rientra nelle procedure ordinarie;

CONSIDERATO che nella fattispecie della presente procedura di stabilizzazione, non occorre, ai sensi dell'art.8- comma 4 – della L.R. 24/2010, attivare la preliminare procedura di mobilità, di cui all'art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di posti vacanti, qualora si possa ricorrere per la copertura delle medesime posizioni al personale in servizio presso l'Ente interessato di cui all'art.25 della L.R. 21/2003 e all'art.4 della L.R. n.16/2006;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro prot. n. 11655/US1/2014 del 3 marzo 2014 contenente ulteriori chiarimenti in ordine al precitato articolo 30;

RITENUTO di procedere alla predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e del piano assunzioni dei singoli anni 2018, 2019 e 2020;

VISTA la propria delibera G.M. n. 119/2014 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 e i successivi atti G.M. n.120/2014 e determina del Segretario comunale n. 334/2014;

VISTO l'atto G.M. n.116 del 24-11-2015, con il quale si è proceduto in autotutela a modificare e integrare le deliberazioni G.M. n/. 28/2014, n.119/2014 e 120/2014;

VISTO l'atto G.M. n.117 del 24-11-2015, con il quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;

VISTO l'atto G.M., con il quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019;

VISTO il DL 24-06-2016 n.113 ad oggetto" Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio "(c.d. DL Enti Locali) all'interno del quale sono immediatamente operativi dal 25-06-2016, data di entrata in vigore, alcuni importanti effetti sulle assunzioni del personale degli enti locali;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 121 del 29/12/2017 di proroga dei contratti a tempo determinato e parziale fino al 31/12/2020;

DATO atto che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione in quanto

- ha rispettato per l'anno 2017 il patto di stabilità interno;

- non è strutturalmente deficitario nè dissestato;

- ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese del personale, di cui all'art.1- commi 557 sgg.- della legge n. 296/2006;

- ha provveduto alla ricognizione del personale ex art. 33 D.Lgs. n.165/2001;

Vista la legge Madia e le successive disposizioni interpretative da parte della Regione Siciliana circa l'applicabilità della stessa nella nostra regione

VISTO il D.L. n.101/2013 convertito con modificazioni in legge n.125/2013;

VISTA la circolare n.5/2013 della Presidenza Consiglio dei Ministri -DFP in data 21-11-2013;

VISTO il D.L. 90/2014;

VISTA la legge n. 208/2015;

VISTO l'art.27 della L.R. n. 3/2016 (legge di stabilità regionale 2016);

ATTESO che copia del presente atto sarà trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.19-comma 8- della legge n.448/2001;

VISTA la L.R. n. 48/91 di recepimento della legge n.142/90;

VISTE le LL.RR. nn.7/92, 26/93, 23/97, 23/98, 30/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Approvare le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 2) Effettuare l'atto ricognitivo (da adottare anche se negativo) degli eventuali esuberi prescritto dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) di modifica dell'art. 33 del D. Lgs.165/200, prendendo atto delle dichiarazioni con le quali i Responsabili delle aree, a seguito di ricognizione delle esigenze funzionali e della situazione finanziaria ai sensi dell'art.16 della legge n.183/2011, hanno attestato che questo Comune non presenta situazioni di soprannumero o eccedenza di personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
- 3) Prendere atto della delibera G.M. di modifica della dotazione organica;
- 4) Dare atto che il Comune con l'assunzione in posti di ruolo organico con decorrenza dal 28-12-2015 delle prime quattro unità di personale precario utilmente collocate nelle graduatorie definitive, approvate con determina del Segretario comunale n. 271/2015, ha avviato nell'anno 2015 il programma di stabilizzazione del proprio personale precario contrattualizzato ai sensi della L.R. n.16/2006;
- 5) Dare atto che alla luce delle norme di cui all'art.1- comma 424 - della legge n.190/2014 e degli orientamenti interpretativi derivanti dalla Corte dei Conti -Sezione Autonomie - n. 26/2015 e della circolare F.P. n.1/2015, il processo di stabilizzazione del personale comunale contrattualizzato risulta sospeso per gli anni 2015 e 2016 e rinviato agli anni 2017 e 2018, stante l'obbligo per gli Enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2015 e 2016 a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero, visto in tal senso anche il parere del Ministero dell'Interno del 11-06-2015;
- 6) Dare atto che l'avvenuto avvio del processo di stabilizzazione, legittima la prosecuzione fino al 31-12-2018 dei contratti in essere in favore dei soggetti precari per i quali risulta già avviato detto programma di stabilizzazione (orientamento applicativo della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo della Regione Siciliana- secondo il quale la “proroga finalizzata” è strettamente funzionale all'attuazione del programma di fabbisogno del personale, in cui sono autorizzate- nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari – le stabilizzazioni del personale, di cui all'art.4 – comma 6- del D.L. 101/2013 (deliberazioni Corte dei Conti nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014, 259/2014, 47/2015, 55/2015);
- 7) Nelle more della definizione della vertenza instaurata dai quattro soggetti precari sigg.ri Cardella Carmela (n.23-01-62), Girgenti Biagio (n. 12-01-70), Rizzo Maria (n. 21-01-69 e Vinci Rosalia (n. 18-04-66), di cui agli atti G.M. n. 79,80,81 e 82 del 10-07-2015, in premessa, autorizzare per l'anno 2018 la prosecuzione dei contratti di diritto privato attualmente in essere in favore degli stessi soggetti;
- 8) Approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 unitamente al piano annuale delle assunzioni anni 2018, 2019, 2020 sub allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale la quantificazione delle facoltà assunzionali per le quote di personale cessato è stata effettuata nel rispetto delle nuove percentuali di turn over;
- 9) Dare atto che le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota di obbligo, non sono da computare nel *budget* assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della predetta quota, come chiarito dalla Circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri- DFP . n. 5/2013 del 21-11-2013-punto 3.2-Assunzione delle categorie protette- e che si è previsto il completamento della quota d'obbligo a far data dal 2019;
- 10) Dare atto che nel calcolo delle facoltà assunzionali del triennio 2018-2020 occorre tenere conto, in tema di assunzioni di soggetti di cui alla legge n. 68/99, del parere Dipartimento

Funzione Pubblica n. 6343/2012 reso al Comune di San Biagio Platani (AG.), parere DFP n. 46078/2010 e Corte dei Conti Sicilia - delib. n. 66/2012 - e, da ultimo, art. 3 comma 6 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, che recita “ *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo*”);

- 11) Dare atto che tre dipendenti contrattualizzati ex L.R. n.16/2006 hanno chiesto di volere esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato del Comune e che una di esse è stata già stabilizzata;
- 12) Approvare il piano di fabbisogno del personale dei singoli anni 2018, 2019 e 2020, di cui all'allegato sub "1" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 13) Incaricare il Segretario comunale di dare prosieguo al processo di stabilizzazione attuando la normativa attualmente in vigore e dando atto che occorre un chiarimento regionale circa l'applicabilità della legge Madia nella Regione Siciliana e comunque subordinando la prosecuzione al trasferimento da parte della Regione Siciliana delle risorse del fondo istituito ai sensi dell'art.30 -comma 7 della L.R. n.5/2014;
- 14) Dare atto che il termine di completamento del programma di stabilizzazione del personale precario del Comune ai sensi della normativa in vigore è stato prorogato al 31-12-2020;
- 15) Dare atto, tuttavia, che il piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Comune resta vincolato alle disposizioni della Regione siciliana ed è soggetto a eventuali variazioni che potrebbero insorgere a seguito di modifiche all'attuale legislazione e qualora la Regione siciliana dovesse sospendere e/o diminuire l'erogazione del trasferimento relativo al personale di che trattasi;
- 16) Ritenere salve fino al 31-12-2020 le proroghe dei contratti di lavoro giusta delibera della G.C. n. 121 del 29/12/2017;
- 17) Dare atto che la prosecuzione dei contratti ex L.R. n.16/2006, in essere
 - viene prevista nella presente programmazione del fabbisogno del personale ;
 - avviene nei confronti del personale contrattualizzato predetto, che alla data del 30-10-2013 , di pubblicazione della legge di conversione del D.L.101/2013, ha maturato oltre tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di San Giovanni Gemini;
 - è subordinata al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa del personale;
 - è coerente con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie disponibili e con i posti della dotazione organica vacanti e che si renderanno vacanti entro il 31-12-2020, di cui alla rideterminazione della dotazione organica approvata con atto di G.M.;
- 18) Chiedere alla Regione siciliana di storicizzare le risorse regionali aggiuntive considerando ordinario e stabile il fondo istituito ai sensi dell'art.30 -comma 7 – L.R. 5/2014 per compensare eventuali squilibri di bilancio intervenuti per effetto del comma 6 del medesimo art.30;
- 19) Riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui al presente atto, qualora si verificasse una modifica del quadro normativo di riferimento, ovvero in relazione a mutate esigenze organizzative del Comune;

L'ASSESSORE ANZIANO
LUPO BIAGIO

IL SINDACO
PANEPINTO CARMELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 17-09-2018 e defissa il 03-10-2018

Dalla residenza municipale, li 03-10-2018 Il Messo Comunale F.to Alfonso Lo Scrudato

Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 17-09-2018 al 02-10-2018 per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 03-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-2018 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE
